



Rimborso delle spese sostenute per le rette di asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi

(art. 56 ter del Regolamento Unitario)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28/05/2025)

Art. 1 - Oggetto

Al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.700.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affidamento temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) spese per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi diurni in Italia.

Art.2 – Tipologia rimborso

Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

Tipologia rimborso		Importo stanziato
a)	Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per l'anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025	€ 1.200.000
b)	Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025	€ 500.000

E' possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

Art. 3 - Modalità di calcolo del rimborso

Tipologia a): il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata ai sensi del successivo art. 5, fino a un importo massimo di € 1.000,00 per ogni figlio. L'istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a € 200,00.

Quantificato l'ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l'importo del rimborso definito ai sensi dei precedenti commi sarà riconosciuto nella misura percentuale pari al rapporto *“importo stanziato/ammontare complessivo relativo alle domande accolte”*.

Tipologia b): il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata ai sensi del successivo art. 5, fino a un importo massimo di € 500,00 per ogni figlio. L'istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a € 200,00.

Quantificato l'ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l'importo del rimborso definito ai sensi dei precedenti commi sarà riconosciuto nella misura percentuale pari al rapporto *“importo stanziato/ammontare complessivo relativo alle domande accolte”*.

Per entrambi le tipologie, nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

Art. 4 – Beneficiari

Iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2023 (modello redditi 2024) un reddito professionale fino a € 35.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.

L'erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione

Le domande, **a pena di inammissibilità**, devono essere presentate esclusivamente utilizzando: per la tipologia a) il servizio *online* DAS e per la tipologia b) il servizio *online* DCE, disponibili entrambi sul sito www.cnpadc.it, **dal 01 agosto 2025 al 31 ottobre 2025**. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio e per ogni singola tipologia di rimborso che si vuole richiedere.

All'interno dei servizi online DAS e DCE sono previste delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito ad informazioni relative al minore, all'altro genitore e ai contributi eventualmente ricevuti per le spese oggetto del rimborso.

Alle domande deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- in caso di minori in affidamento temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell'affido e l'indicazione degli estremi dell'autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
- ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l'indicazione dell'asilo nido/scuola dell'infanzia/centro estivo, che dovranno:
 1. riportare l'indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell'altro genitore, purché rechi anche il nominativo del figlio;
 2. riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per l'anno educativo dal 1/9/2024 al 31/7/2025 per la tipologia a) e/o alle spese per l'iscrizione e la frequenza di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025 per la tipologia b). Qualora le informazioni di cui al punto 1 e 2 non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l'attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall'asilo nido/scuola dell'infanzia/centro estivo frequentato, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.

Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all'emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione dimostrativa del pagamento stesso.

Art. 6 - Utilizzo disponibilità

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna tipologia di rimborso, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse tipologie.

Art. 7 – Dichiarazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda di rimborso, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.

Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all'assunzione dell'atto di esclusione.